

proposta di legge n. 52

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 maggio 2016

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza di dare riscontro ai rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum), che all'articolo 1 ha sostituito l'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche).

I rilievi riguardano i commi 2 e 6 dell'articolo 8 bis citato. In particolare, in merito al comma 2, è stato fatto osservare che la formulazione adottata è suscettibile di porsi in contrasto sia con la disposizione del comma 1, che prevede l'obbligatorietà del referendum al fine della fusione per incorporazione, sia con l'articolo 133, comma 2, della Costituzione. Come evidenziato nei suddetti rilievi, tale disposizione potrebbe infatti sottintendere l'eventualità che, in mancanza della richiesta da parte di almeno un decimo degli elettori, si possa non procedere all'indizione del referendum.

In merito al comma 6 è stato fatto rilevare che la disposizione in esso contenuta, relativa al divieto di ripresentare la medesima richiesta di

referendum "se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum", potrebbe essere interpretata come limitativa, da parte della Regione, dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento ai singoli Comuni. Tale autonomia rinviene il suo fondamento nel principio di equiordinazione tra gli enti costitutivi della Repubblica, sancito dall'articolo 114 della Costituzione.

Pertanto, con il comma 1 dell'articolo 1, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 8 bis, sostituendo, a inizio del primo periodo, le parole: "i Comuni" con le parole: "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni". In tal modo viene ulteriormente esplicitata l'imprescindibilità dell'indizione del referendum consultivo così come sancito dalla Costituzione. Con il comma 2 si propone di abrogare il comma 6 dell'articolo 8 bis.

Gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

Gli articoli che compongono questa proposta di legge non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 10/1995)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum), le parole: "i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni".

2. Il comma 6 dell'articolo 8 bis della l.r. 10/1995 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto
del Presidente
(Fabrizio Costa)

Il dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)